

# **COMUNE DI ARTOGNE (BS)**

Provincia di Brescia

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 4 febbraio 1999

Emessa O. I. n. 27 del 18/02/1999 (su art. 27, c. 2) - Risposto a O.I. con deliberazione C.C. n. 20 del 29/06/2000

Integrato con deliberazione C. C. n. 10 del 28/02/2001

Integrato con deliberazione C. C. n. 11 del 20/02/2003

Modificato ed integrato con deliberazione C. C. n. 3 del 26/02/2004

Modificato con deliberazione C. C. n. 15 del 01/07/2004 (su richiesta Min.Finanze)

Modificato con deliberazione C. C. n. 8 del 16/02/2005 (esecutiva 8/3/2005)

Modificato con deliberazione C. C. n. 7 del 21/03/2007

Modificato ed integrato con deliberazione C. C. n. 2 del 27/03/2008

Modificato ed integrato con deliberazione C. C. n. 4 del 19/03/2009

## SOMMARIO

-	<i>Introduzione</i>
Art. 1 -	<i>Presupposto dell'imposta</i>
Art. 2 -	<i>Definizione di fabbricato</i>
Art. 3 -	<i>Definizione di area fabbricabile</i>
Art. 4 -	<i>Definizione di terreno agricolo</i>
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 6 -	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 7 -	<i>Base imponibile</i>
Art. 8 -	<i>Base imponibile dei fabbricati iscritti a catasto</i>
Art. 9 -	<i>Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico</i>
Art. 10 -	<i>Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D</i>
Art. 11 -	<i>Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto</i>
Art. 12 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
Art. 12/bis	<i>Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti (art. 59 lett. a) D. Lgs 446/1997)</i>
Art. 13 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio</i>
Art. 14 -	<i>Terreni Agricoli</i>
Art. 15 -	<i>Determinazione delle aliquote</i>
Art. 16 -	<i>Diversificazione tariffaria</i>
Art. 17 -	<i>Determinazione dell'imposta</i>
Art. 18 -	<i>Esenzioni</i>
Art. 19 -	<i>Riduzioni per i fabbricati inagibili</i>
Art. 20 -	<i>Nozione di abitazione principale</i>
Art. 21 -	<i>Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale</i>
Art. 21/bis	<i>Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali (art. 59 lett. d) D. Lgs 446/1997)</i>
Art. 21/ter	<i>Abitazioni in uso gratuito a parenti (art. 59 lett. e) del D. Lgs 446/1997)</i>
Art. 22 -	<i>Detrazione per l'abitazione principale non esente</i>
Art. 22/bis	<i>abrogato con delib. C.C. 4/2009</i>
Art. 23 -	<i>Dichiarazioni</i>
Art. 24 -	<i>Rimborsi</i>
Art. 25 -	<i>Interscambio dati</i>
Art. 26 -	<i>Accertamento</i>
Art. 27 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 28 -	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 29 -	<i>Contenzioso</i>
Art. 30 -	<i>Indennità di espropriazione</i>
Art. 31 -	<i>Versamenti</i>
Art. 31/bis	<i>Importi minimi e arrotondamenti</i>
Art. 32 -	<i>Funzionario Responsabile</i>
Art. 33 -	<i>Disposizioni transitorie e finali</i>
Art. 34 -	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 35 -	<i>Entrata in vigore</i>
-	<i>Legenda</i>

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

## *Introduzione*

Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale. Per la puntuale individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria risulta necessaria l'individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni annuali relative alla determinazione dell'aliquota, con la quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle varie tipologie oggettive di utilizzazione degli immobili, nonché incrementare l'importo della detrazione d'imposta spettante alle abitazioni principali rispetto a quelle legali.

## Art. 1

### *Presupposto dell'imposta*

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti nei successivi articoli di questo titolo, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## Art. 2

### *Definizione di fabbricato*

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

## Art. 3

### *Definizione di area fabbricabile*

1. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Sono altresì considerate edificabili:
  - a) le aree che, ricomprese nello strumento edificatorio, con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto limitrofe ad altre aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
  - b) le aree che, ricomprese nello strumento edificatorio, per caratteristiche di ubicazione,

d'accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici ed altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario.

- c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

- a) Le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) Le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) I terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Ai sensi del comma 20 dell'art. 31 della Legge 289 del 27/12/2002 il Comune notifica al Proprietario del terreno l'inserimento dello stesso nel P.R.G. quale area edificabile

5. Il Responsabile del Settore Tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

Art. 4

*Definizione di terreno agricolo*

- 1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
- 2. Non si considerano terreni agricoli, ai fini dell'imposta, i terreni incolti o comunque non adibiti alle attività di cui all'art. 2135 del C.C. oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti di qualifica di imprenditore agricolo precisati dagli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.

Art. 5

*Soggetti passivi*

- 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.1, ovvero il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. **Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.**
- 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da

imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. (*comma 3 abrogato con delib. C.C. n. 2/2008*)
4. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6  
*Soggetto attivo*

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune **per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.**
2. In caso di variazione della circoscrizione territoriale, anche per istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce

Art. 7  
*Base imponibile*

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma dei seguenti articoli 8, 9, 10, 11, 12, 12/bis e 13.

Art. 8  
*Base imponibile dei fabbricati iscritti a catasto*

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5%, i seguenti moltiplicatori determinati ai sensi dell'art. 52 T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26/4/1986, n. 131, che sono :
  - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)
  - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale)
  - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) e C (immobili a destinazione commerciale varia) diversi dai precedenti.
  - 140 volte, per i fabbricati iscritti nella categoria B (immobili per uso di alloggi collettivi;

Art. 9  
*Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico*

1. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di una attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D. L.vo n. 504 del 30.12.1992.

2. Qualora detti immobili siano censiti nelle categorie C o D, con consistenza in metri quadri, ai fini dell'applicazione della suddetta norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani utilizzando quale concetto di vano catastale medio pari a 16 mq e dividendo per tale coefficiente la superficie complessiva netta.

Art. 10

*Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D*

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 11

*Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto*

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

Art. 12

*Base imponibile delle aree fabbricabili*

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

Art. 12/bis

*Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti (art. 59 lett. a) D. Lgs 446/1997)*

1. Non sono considerate aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli come già esattamente individuati nell'art. 3, comma 3, lettera c) del presente Regolamento I.C.I.;
2. In caso di comproprietà o contitolarità del diritto reale sul terreno lo stesso è ritenuto non fabbricabile solo per i soggetti aventi i requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo.

Art. 13

*Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio*

1. In caso di edificazione dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31 comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. In caso di fabbricato, insistente su unica area pertinenziale, in parte completato ed in parte in corso di costruzione, relativamente a quest'ultima la base imponibile è costituita dal valore della superficie originaria moltiplicata per il rapporto esistente fra la volumetria della parte in costruzione e la volumetria complessiva risultante dal progetto approvato.

Art. 14

**Terreni agricoli**

1. Ai sensi dell'art.7 D.Lgs. 504/92 lettera h, essendo il territorio comunale compreso in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77, ai terreni agricoli si applica l'esenzione di Legge.

Art. 15

*Determinazione delle aliquote*

1. Le aliquote sono stabilite dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione.
2. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

Art. 16

*Diversificazione tariffaria*

1. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale.
4. L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. L'aliquota può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o finalizzati al recupero di immobili di interesse storico e artistico o architettonico nei centri storici o tesi alla realizzazione di autorimesse o all'utilizzo dei sottotetti; L'aliquota agevolata è applicata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

**5/bis (comma 3 abrogato con delib. C.C. n. 4/2009)**

6. A decorrere dall'anno di imposta 2009 il Comune può fissare un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»;
7. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e **la detrazione di cui all'art. 22**, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
8. Qualora il Comune sia riconosciuto ad alta densità abitativa ai sensi della legge n. 431 del 1998, l'aliquota massima può essere stabilita nella misura del 9 per mille, limitatamente agli alloggi abitativi che non risultino locati da almeno due annualità.
9. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, giungere fino all'esenzione dall'imposta.
10. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla **Gazzetta Ufficiale**.

#### Art. 17

#### *Determinazione dell'imposta*

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.



**Art. 18**  
**Esenzioni**

**1. Sono esenti dall'imposta:**

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 504/1992, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli in quanto questo Comune è uno di quelli ricadenti in zone montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977.
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione disposta dal periodo precedente si intende applicabile alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;

Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

**2. Sono esenti, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, gli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;**

**3. Sono esenti dal pagamento dell'I.C.I., a decorrere dal 2008, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, quelle equiparate o assimilate in base al presente Regolamento nonché le**

relative pertinenze. Dall'esenzione di cui al precedente periodo sono escluse le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi le agevolazioni eventualmente previste per l'abitazione principale quali l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta.

4. L'esenzione si applica anche ai casi previsti nel precedente art. 16, comma 7, con esclusione delle unità immobiliari A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi le agevolazioni eventualmente previste per l'abitazione principale quali l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta.
5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### Art. 19

##### *Riduzioni per i fabbricati inagibili*

1. L'imposta può essere ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
3. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 con allegata idonea documentazione fotografica o perizia.
4. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
5. La riduzione dell'imposta di cui al comma 1 può essere applicata dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità con allegata idonea documentazione fotografica o perizia.
6. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con idonea dichiarazione;

#### Art. 20

##### *Nozione di abitazione principale*

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche;

#### Art. 21

##### *Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale*

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
  - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  - c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

- d) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
- e) (lettera "e" abrogata con delibera CC n. 2/2008)

Art. 21/bis

*Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali (art. 59 lett. d) D. Lgs 446/1997)*

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenza le unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 (garage, box, autorimessa, posto auto, soffitta, cantina, deposito) che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri 300. Non sono considerate pertinenze le stalle possedute ed utilizzate da soggetti diversi dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuino ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetti soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale.

Art.21/ter

*Abitazioni in uso gratuito a parenti (art. 59 lett. e) del D. Lgs 446/1997)*

1. Si considerano abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta che dell'applicazione della detrazione prevista, quelle concesse in uso gratuito ai parenti di seguito elencati, a condizione che da questi sia utilizzata come abitazione principale e che per gli stessi costituisca residenza anagrafica:
  - parenti di primo grado in linea retta: figli e genitori;
  - parenti di secondo grado in linea collaterale: limitatamente a fratelli e sorelle;
2. L'uso gratuito è provato dall'assenza di locazione accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla residenza anagrafica del parente.
3. Coloro che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo dovranno presentare idonea dichiarazione al Comune, unitamente ai documenti di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui l'immobile concesso in comodato ed adibito ad abitazione principale sia in comproprietà (o in altro diritto reale di godimento) fra più soggetti, tutti nel grado di parentela di cui al comma 1, la detrazione spettante a ciascuno deve essere calcolata proporzionalmente in base alla quota di proprietà (o del diritto reale di godimento);
5. Nel caso in cui l'immobile concesso in comodato ed adibito ad abitazione principale sia in

comproprietà (o in altro diritto reale di godimento) fra più soggetti, di cui solo alcuni rientrano nel grado di parentela di cui al comma 1, l'applicazione dell'aliquota ridotta e la detrazione spettano esclusivamente a coloro i quali si trovano nel grado di parentela ammesso.

Art. 22

*Detrazione per l'abitazione principale non esente*

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, **se non esente ai sensi dell'art. 1 D.L. 93/2008 convertito in Legge 126/2008**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29= (lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a Euro 258,23= (lire 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23= (lire 500.000) e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
5. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze come individuate dallo articolo 817 del codice civile.

Art. 23

*Dichiarazioni*

1. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello Unico informatico (indicativamente quelle inerenti le agevolazioni, detrazioni, riduzioni, esenzioni, aliquote particolari, aree fabbricabili, ecc.).
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. *(comma 4 abrogato con delibera CC n. 2/2008)*
5. Il Funzionario Responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con appositi manifesti e con altre forme di informazione.

Art. 24  
*Rimborsi*

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.
2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente alla maggiore imposta pagata, oltre agli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia stata iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate e che non sia stata intrapresa alcuna azione o ricorso avverso l'atto di dichiarazione di inedificabilità e che lo stesso sia definitivo. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo con accettazione delle condizioni vigenti e sopra richiamate.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

Art. 25  
*Interscambio dati*

1. Con decreti del Ministro delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra Comuni e Sistema Informativo del Ministero delle Finanze di dati e notizie .

Art. 26  
*Accertamento*

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento dell'imposta i Comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete o inesatte o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o gli analoghi adempimenti previsti o il versamento dell'imposta sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D. L.vo n. 472/1997;
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. L.vo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 27  
*Sanzioni ed interessi*

1. Le entità delle sanzioni sono stabilite in base alla normativa vigente e vengono irrogate dal Funzionario Responsabile;
2. La misura annua degli interessi sulle somme dovute, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006, è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del saggio legale.
3. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
4. Se la evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
5. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27/07/2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
6. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 3 e 4 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 28  
*Riscossione coattiva*

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente.
2. Il titolo esecutivo di cui al precedente comma deve essere notificato al Contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 29  
*Contenzioso*

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 30  
*Indennità di espropriazione*

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 31  
*Versamenti*

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 5 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 5 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, **entro il 16** di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente e la seconda, dal primo al **16** dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata. Rimane comunque la facoltà di versare l'intera imposta annuale, in unica soluzione, entro il **16** giugno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della Riscossione o con le modalità ammesse o previste dalla normativa vigente.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della

comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

6. Il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, può disporre il differimento e la rateizzazione del pagamento dell'I.C.I. solo in caso di calamità naturali di grave entità.

Art. 31/bis

*Importi minimi e arrotondamenti*

1. Il Comune non procede all'emissione di avvisi di accertamento né ad effettuare rimborsi, quando l'importo complessivo risulti inferiore a 10,00 Euro.
2. Il Contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta allorquando l'importo dovuto per l'obbligazione totale risulti inferiore a 3,00 Euro.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 32

*Funzionario Responsabile*

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 33

*Disposizioni transitorie e finali*

1. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza alla realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o il raggiungimento di risultati significativi. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel C.C.N.L..

Art. 34

*Norma di rinvio*

1. Per quanto concerne quanto non previsto nel presente si rinvia alle specifiche norme e regolamenti.

Art. 35

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 1999.



*Legenda delle modifiche e delle integrazioni introdotte successivamente all'approvazione originaria avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/02/1999 (cui è seguita O.I. Co.Re.Co. n. 27 del 18/02/1999 e conseguente risposta a O.I. con deliberazione C.C. n. 20 del 29/06/2000) :*

*anno 2001 - Gli articoli 12/bis, 21/bis e 21/ter sono stati introdotti con deliberazione C.C. n. 10 del 28/02/2001.*

*anno 2003 - I commi 4 e 5 dell'articolo 21/ter sono stati introdotti con deliberazione C.C. n. 11 del 20/02/2003.*

*anno 2004 – 1<sup>a</sup>*

- Art. 7 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 3 del 26/02/2004;
- Art. 13, comma 2 : aggiunto con deliberazione C.C. n. 3/2004;
- Art. 14 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 3/2004;
- Art. 15, comma 1 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 16, comma 1 : così modificato con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 16, comma 3 : così modificato con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 16, comma 5/bis : aggiunto con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 18, comma 1 : così modificato con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 18, comma 3 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 21, comma 1 lettera e): aggiunta con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 21, comma 4: così sostituito con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 22, comma 2: così modificato con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 25, comma 3: così modificato con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 27 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 3/2004
- Art. 31, ex comma 8 (7) : cassato con deliberazione C.C. 3/2004

*anno 2004 – 2<sup>a</sup>*

- Art. 25, comma 1, 2° periodo : aggiunto con deliberazione C.C. n. 15 del 01/07/2004
- Art. 26, comma 1: così sostituito con deliberazione C.C. n. 15 del 1/7/2004

*anno 2005*

- Art. 3, comma 4 : aggiunto con deliberazione C.C. n. 8 del 16/02/2005;
- Art. 8, comma 1 : così modificato con deliberazione C.C. n. 8/2005;
- Art. 19, comma 6 : così modificato con deliberazione C.C. n. 8/2005
- Art. 21, comma 1, lett. e : così modificato con deliberazione C.C. n. 8/2005
- Art. 21/ter, comma 1: così modificato con deliberazione C.C. n. 8/2005
- Art. 23, comma 4bis: comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 8/2005
- Art. 27, comma 1: così modificato con deliberazione C.C. n. 8/2005
- Art. 31, comma 2 primo e secondo periodo : così sostituiti con deliberazione C.C. n. 8/2005
- Art. 31, comma 3: così modificato con deliberazione C.C. n. 8/2005

*anno 2007*

- Art. 3, comma 1 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (definizione area fabbricabile)
- Art. 3, comma 2 lett. b: così modificato con deliberazione C.C. n. 7/2007 (ins. ricomprese nello strumento edificatorio)
- Art. 3, comma 5 : aggiunto con deliberazione C.C. n. 7/2007 (attest. Area fabbricabile)
- Art. 8, comma 1 : aggiunto ultimo punto con deliberazione C.C. n. 7/2007 (coeff. 140 per immobili tipo B)
- Art. 9, comma 1 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (immobili interesse storico.....)
- Art. 9, comma 2 : così modificato con deliberazione C.C. n. 7/2007 (16 mq anziché 18)
- Art. 11, comma 2 : abrogato con deliberazione C.C. n. 7/2007 (rendita presunta)
- Art. 12 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (base imponibile aree fabbricabili)
- Art. 15 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (Determinazione aliquote)
- Art. 23 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (Dichiarazioni)
- Art. 24, comma 1 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (rimborsi entro 5 anni)
- Art. 25 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (Interscambio dati)
- Art. 26 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (Accertamento)
- Art. 27 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (sanzioni e interessi)
- Art. 28 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 7/2007 (riscossione coattiva)
- Art. 31, 2° comma : così modificato con deliberazione C.C. n. 7/2007 (entro il 16 giugno anziché entro il mese – 16 anziché 20 dicembre – 16 anziché 30 giugno)
- Art. 31, 3°-4°-5° comma : così sostituiti con deliberazione C.C. n. 7/2007 (Versamenti)
- Art. 31 bis : aggiunto con deliberazione C.C. n. 7/2007 (Importi minimi e arrotondamenti)

*anno 2008 - maggio*

- *Art. 5, comma 3 : abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2008 (assegn. Alloggi a riscatto)*
- *Art. 12 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 2/2008 (base imponibile delle aree fabbricabili)*
- *Art. 16, comma 6 preesistente : abrogato e reintrodotto come comma 10 previo inserimento altri 4 commi con deliberazione C.C. n. 2/2008 (Diversificazione tariffaria)*
- *Art. 16, commi 6, 7, 8, 9 e 10 nuovi commi inseriti con deliberazione C.C. n. 2/2008 (Diversificazione tariffaria)*
- *Art. 18, comma 3 : aggiunto con deliberazione C.C. n. 2/2008 (Esenzioni ..... zone franche)*
- *Art. 21, comma 1 lettera “e” : abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2008 (assegn. Alloggi a riscatto)*
- *Art. 22, comma 5 : aggiunto con deliberazione C.C. n. 2/2008 (capienza detrazione.. .)*
- *Art. 22/bis : aggiunto con deliberazione C.C. n. 2/2008 (Ulteriore detrazione....)*
- *Art. 23, comma 4 : abrogato con deliberazione C.C. n. 2/2008 (Dichiarazioni)*
- *Art. 31 comma 5 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 2/2008 (Versamenti... multiproprietà)*

*anno 2009 - marzo*

- *Art. 1, comma 1 : aggiunto il 2° periodo con deliberazione C.C. n. 4/2009 (concess. aree demaniali)*
- *Art. 6, comma 1 : aggiunto il 2° periodo con deliberazione C.C. n. 4/2009 (immobili prev. sul territorio ....)*
- *Art. 14 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 4/2009 (Terreni Agricoli)*
- *Art. 16, comma 5/bis : abrogato con deliberazione C.C. n. 4/2009 (aliqu. ridotta))*
- *Art. 16, comma 7 : così modificato con deliberazione C.C. n. 4/2009 (diversificazione tariffaria)*
- *Art. 18 : così sostituito con deliberazione C.C. n. 4/2009 (esenzioni.....)*
- *Art. 22, titolo : così modificato con deliberazione C.C. n. 4/2009 (.. non esente)*
- *Art. 22, comma 1 : così modificato con deliberazione C.C. n. 4/2009 (capienza detrazione.. .)*
- *Art. 22/bis : abrogato con deliberazione C.C. n. 4/2009 (ulteriore detrazione....)*